



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SETTIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 367

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 5/DDL del 4 aprile 2003)

### **CONFERIMENTO AI COMUNI DI FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11 “CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112”.**

Conferimento ai Comuni di funzioni in materia di polizia mortuaria. Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112

⌘ **classificazione**

Sanita' e Prevenzione > prevenzione, igiene pubblica e degli alimenti; sicurez. salute luoghi di lavoro

⌘ **data di presentazione al Consiglio**

09/04/2003

⌘ **assegnato in sede referente**

V commissione

⌘ **assegnato in sede consultiva**

I commissione

⌘ **stato dell'iter del progetto**

Esame Commissione Non Iniziato

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 aprile 2003.  
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **QUINTA** e ai Consiglieri regionali il 23 aprile 2003.

**CONFERIMENTO AI COMUNI DI FUNZIONI IN MATERIA DI  
POLIZIA MORTUARIA. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13  
APRILE 2001, N. 11 “CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI  
AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112”.**

*Relazione:*

*1. Premessa*

*Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Titolo IV, Capo I, ha trasferito alle Regioni l'esercizio di funzioni e di compiti amministrativi "in tema di salute umana e sanità veterinaria" (articolo 114).*

*Successivamente, il DPCM 26 maggio 2000, alla lettera c) della tabella A) allegata al decreto, ha individuato tra le funzioni trasferite "le autorizzazioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria", DPR 10 settembre 1999 n. 285, con decorrenza 1° gennaio 2001. Il trasferimento di funzioni, tuttavia, non è stato accompagnato da indicazioni ministeriali tali da garantire uniformità di applicazione ed ha posto dubbi interpretativi su quali autorizzazioni siano state trasferite.*

*A tali esigenze il Ministero della Salute intendeva dare risposta mediante la predisposizione di una circolare esplicativa anche in vista dell'elaborazione di un Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria.*

*Nelle more degli indirizzi ministeriali e nelle more, altresì, dell'adozione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, la Regione Veneto ha provveduto ad esercitare le competenze trasferite.*

*Le autorizzazioni trasferite alla competenza regionale sono le seguenti:*

- 1) autorizzazioni al trasporto di salme dall'estero in Italia e viceversa (cosiddetti passaporti mortuari) di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990.*
- 2) autorizzazioni all'aumento o diminuzione del periodo di inumazione delle salme, previste dall'articolo 82, commi 2 e 3 e dall'articolo 86 comma 4 del DPR n. 285/1990.*
- 3) autorizzazioni alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, previste dall'articolo 105 del DPR n. 285/1990.*
- 4) Autorizzazioni all'utilizzo di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti in deroga alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, previste dall'articolo 106 del DPR n. 285/1990.*

*Si ritiene che le suddette funzioni ora in capo alla Regione debbano essere conferite agli enti locali più vicini all'interesse alla cui tutela è volto l'esercizio delle funzioni amministrative. Infatti, in conformità al principio di sussidiarietà, poiché le citate autorizzazioni di polizia mortuaria non necessitano di un esercizio unitario, qualora la competenza, anziché essere svolta in modo centralizzato per tutta la Regione, venisse trasferita ai Comuni, si assicurerebbe una maggior tempestività dell'adempimento.*

*Inoltre, il conferimento delle funzioni ai Comuni trova la sua giustificazione anche nell'attuazione del principio di responsabilità e unicità dell'amministrazione, secondo il quale le funzioni ed i compiti connessi,*

*strumentali e complementari vanno attribuiti ad un unico soggetto in modo da accentrare l'intero processo decisionale di ogni procedimento.*

*In tal modo trova, altresì, attuazione l'ulteriore e connesso principio di omogeneità il quale prescrive che si tenga conto delle funzioni già esercitate attribuendo funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo.*

*Si tenga presente poi che tale impostazione, applicativa dei citati principi sanciti dall'articolo 4 della legge n. 59/1997, è stata ormai costituzionalizzata con la riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione ad opera della Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001) che all'articolo 118 prevede che: "le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a Provincie, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza".*

*2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 che disciplinano il rilascio dei cosiddetti "passaporti mortuari".*

*L'articolo 27 prevede il rilascio del passaporto mortuario per le salme da estradare all'estero verso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937, resa esecutiva in Italia con RD 1° luglio 1937 n. 1379, esso veniva rilasciato dal Prefetto in qualità di delegato del Ministero della Sanità.*

*L'articolo 28 prevede il rilascio dell'autorizzazione all'introduzione in Italia di salme provenienti da uno dei paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino e veniva rilasciata dal Prefetto della Provincia dove la salma è diretta.*

*L'articolo 29 prevede il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme dall'Italia verso uno dei paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino, essa veniva rilasciata dal Prefetto della Provincia di cui fa parte il Comune dove la salma si trova. Il Prefetto agiva in qualità di delegato del Ministero della Sanità.*

*Nessuna di tali autorizzazioni prevede il preventivo parere del Consiglio Superiore di Sanità.*

*Appare evidente che per il rilascio delle autorizzazioni suddette occorre intervenire tempestivamente sia per ragioni di natura igienico - sanitaria sia per consentire il sollecito svolgimento delle pratiche funebri prescelte.*

*Pertanto, in virtù delle considerazioni generali esposte e poiché i Comuni sono già titolari delle funzioni in materia di autorizzazioni al trasporto delle salme, di cui agli articoli 16 e seguenti del DPR n. 285/1990, sia all'interno del territorio comunale che da Comune a Comune, rilasciate con decreto del Sindaco, si ritiene che la competenza relativa al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 debba essere dei Comuni.*

*3. Le autorizzazioni all'aumento o diminuzione del periodo di inumazione delle salme.*

*La disposizione dell'articolo 82, comma 2, del DPR n. 285/1990 stabilisce che, qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, il periodo deve essere prolungato. Decorso l'ulteriore termine fissato, senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei*

*cadaveri, si dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.*

*La disposizione dell'articolo 82, comma 3, stabilisce che qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve rispetto al periodo ordinario di dieci anni, può essere autorizzata l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.*

*La disposizione dell'articolo 86, comma 4, stabilisce che per le salme estumulate, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 82 comma 3, può essere autorizzata l'abbreviazione del turno di rotazione.*

*Poiché le autorizzazioni richiedono quale presupposto primario la verifica delle condizioni igienico - sanitarie tali da consentire la riduzione o tali da richiedere il prolungamento del periodo di turnazione ordinario, i Comuni possono esercitare le suddette funzioni avvalendosi del parere igienico-sanitario reso dai Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS competenti.*

*4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 105 del DPR n. 285/1990 che hanno ad oggetto la tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri.*

*La disposizione dell'articolo 105 prevede che possa essere autorizzata la tumulazione in località differenti dal cimitero, sempre che avvenga con l'osservanza delle norme stabilite e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze. Essa veniva autorizzata con decreto del Ministero della Salute.*

*Con riferimento alla valutazione delle condizioni igienico-sanitarie per tali autorizzazioni, essa fa capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS competenti per territorio che esprimono in merito il parere tecnico, mentre la valutazione dell'esistenza dei giustificati motivi di speciali onoranze o, comunque, di giustificati motivi per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze, faceva capo già nel procedimento disciplinato dal Ministero della Sanità, sia al Prefetto che al Sindaco.*

*I pareri citati, infatti, qualora positivi, erano sufficienti al Ministero per il riconoscimento dell'esistenza dei giustificati motivi.*

*Pertanto, anche per tali autorizzazioni si ritiene che i Comuni siano gli enti più idonei all'esercizio della relativa competenza.*

*5. Le autorizzazioni all'utilizzo di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione dei cimiteri e l'utilizzo di strutture cimiteriali esistenti di cui all'articolo 106 DPR n. 285/1990.*

*La disposizione dell'articolo 106 prevede che possano essere autorizzate speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del DPR n. 285/1990. Con la Circolare Ministeriale del 24 giugno 1993 n. 24 sono stati approvati quattro moduli per la presentazione delle proposte di applicazione dell'articolo 106, con l'indicazione della documentazione tecnica di supporto alla richiesta.*

*Anche tali autorizzazioni possono far capo ai Comuni fermo restando la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS sulla valutazione degli aspetti igienico-sanitari.*

*I Piani Cimiteriali, del resto, ai sensi degli articoli 54 e seguenti del DPR n. 285/1990 sono già di competenza dei Comuni, i quali con le autorizzazioni di cui all'articolo 106 verrebbero a completare la competenza nell'esercizio delle funzioni in materia, tutte attribuiti ai medesimi enti locali, in attuazione dei principi in tema di semplificazione.*

**CONFERIMENTO AI COMUNI DI FUNZIONI IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 APRILE 2001, N. 11 “CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112”.**

**Art. 1 - Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.**

1. Dopo l'articolo 122 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente:

*“Art. 122 bis – Funzioni conferite ai Comuni in materia di polizia mortuaria.*

*1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni previste dal DPR 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo n. 112/1998, e successivamente individuate alla tabella A, lettera c), del DPCM 26 maggio 2000.”.*

**Art. 2 - Disposizioni transitorie.**

1. L'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni con l'articolo 122 bis della legge regionale del 13 aprile 2001, n. 11, introdotto dall'articolo 1, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento emana indirizzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 122 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, introdotto dall'articolo 1.

**Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificabile in euro 26.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2003, si provvede mediante contestuale riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa previsto nell'u.p.b. U006 “Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali”. Nello stato di previsione del Bilancio 2003, la dotazione finanziaria dell'u.p.b. U140 “Obiettivi di piano per la sanità” è incrementato di euro 26.000,00.



## INDICE

Art. 1 - Modifica alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ....	5
Art. 2 - Disposizioni transitorie. ....	5
Art. 3 - Norma finanziaria. ....	5

PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo1**

Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE  
AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
MARZO 1998, N. 112

**Art. 122 - Funzioni amministrative dei comuni.**

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 "Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59";
- b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie";
- c) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'esercizio delle funzioni delegate previste dal comma 1.

3. Sino all'approvazione dei provvedimenti di Giunta regionale di cui al comma 2, l'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

-----

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.(1)

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.

-----

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.(1)

CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI DELLO  
STATO ALLE REGIONI ED AGLI ENTI LOCALI, IN ATTUAZIONE DEL  
CAPO I DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59.

-----

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116.

**Articolo 114. Conferimenti alle regioni.**

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a titolo di delega.

-----  
D.P.C.M. 26 maggio 2000.(1)

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE,  
STRUMENTALI ED ORGANIZZATIVE DA TRASFERIRE ALLE REGIONI  
IN MATERIA DI SALUTE UMANA E SANITÀ VETERINARIA AI SENSI  
DEL TITOLO IV, CAPO I, DEL *D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112* .(2)

-----  
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000, n. 238.

(2) Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 gennaio 2002.

Tabella A

Funzioni e compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferiti alle regioni per il cui esercizio vengono individuate le risorse di cui al presente decreto del presidente del consiglio dei ministri.

a) Funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

b) riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le Usl per l'assistenza generica e specialistica, di cui al decreto ministeriale 1° settembre 1988, n. 430, alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

c) autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) autorizzazioni ai fini degli scambi comunitari dei luoghi di raccolta e dei mercati bestiame di bovini e suini (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);

e) autorizzazione dei corsi di operatore laico per la fecondazione artificiale (art. 2, legge 11 marzo 1974, n. 74);

f) riconoscimento dei gruppi di raccolta di embrioni bovini per il riconoscimento ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241);

g) riconoscimento dei centri di raccolta di sperma bovino idonei ai fini degli scambi intracomunitari (art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226);

h) autorizzazioni concernenti gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537);

i) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi di frigoriferi di carni fresche (art. 13 decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286);

- j) riconoscimento degli stabilimenti di produzione e di preparazione di carne e carni macinate (art. 8 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309);
- k) riconoscimento dei macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di coniglio e di selvaggina allevata (art. 14, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559);
- l) riconoscimento dei centri di lavorazione di carni di selvaggina uccisa a caccia (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607);
- m) riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e depositi frigoriferi di carni di pollame (art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495);
- n) autorizzazioni per i mercati di bestiame che intendono effettuare spedizioni di animali vivi da allevamento o da produzione e da macello verso altri Paesi membri dell'Unione europea (art. 9, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- o) autorizzazione per mercati non attigui ai macelli ad introdurre animali da macello provenienti da Paesi membri o Paesi terzi per il successivo invio a macelli prestabiliti (art. 12, legge 30 aprile 1976, n. 397);
- p) riconoscimento di idoneità dei centri di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi (art. 6, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530);
- q) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti, mercati ittici, impianti collettivi per aste e navi officina dei prodotti della pesca (art. 7, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531);
- r) riconoscimento di idoneità degli stabilimenti di ovoprodotti (art. 5, decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65);
- s) riconoscimento stabilimenti incaricati della raccolta e della trasformazione dei materiali ad alto rischio (art. 4, decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508);
- t) riconoscimento stabilimenti idonei agli scambi di pollame e uova da cova (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587);
- u) verifica di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicità ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e caratteristiche terapeutiche delle acque minerali;
- v) erogazione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali, con incapacità motorie permanenti, per la modifica degli strumenti di guida (art. 27, legge 5 febbraio 1992, n. 104.)